

## **ALLEGATO A)**

### **PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ. CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE.**

L'attività del mercato settimanale del giovedì è consentita a condizione che si rispettino i seguenti punti:

1. Dovrà essere assicurato in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
2. Dovrà essere assicurata da parte di ogni operatore ambulante ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
3. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
4. Predisposizione di opportuna informazione, almeno in lingua italiana ed inglese, per garantire il distanziamento dei clienti in attesa, sia nei punti di accesso al mercato che in ogni banco di vendita.
5. Gli operatori del mercato dovranno assicurare la distanza tra banchi finitimi di almeno un metro, con l'eventuale riduzione delle dimensioni dei banchi di vendita all'interno dello stallò.
6. E' fatto obbligo per i titolari di posteggio di provvedere alla pulizia e all'igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato.
7. E' fatto obbligo di utilizzo delle mascherine, mentre l'utilizzo dei guanti può essere sostituito da una frequente igienizzazione delle mani.
8. E' fatto obbligo per i titolari di posteggio di mettere a disposizione della clientela soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani.
9. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
10. E' consentita la vendita esclusivamente lungo lo sviluppo lineare del fronte dei banchi, contingentando il numero di avventori che possono contemporaneamente avvicinarsi ad ogni banco ad un numero pari alla metà dello sviluppo in metri del fronte del banco stesso; è vietata la vendita sui lati del banco.
11. Per la vigilanza nelle aree di mercato oltre alla presenza della polizia municipale e del personale del servizio commercio, via sia la presenza costante di almeno dieci addetti (protezione civile/volontari registrati nel C.O.C./vigilanza privata) muniti di abbigliamento identificativo preposti al controllo e alla prevenzione degli assembramenti. Tale personale dovrà prevenire le potenziali situazioni di assembramento in particolare nelle porzioni di area mercatale in cui gli stalli sono più fitti o dove vi è un ridotto spazio di transito (Via Mazzini, Piazza della Libertà, Piazza Nuova e Via Borgolecco) prevedendo, in necessità, il contingentamento del transito pedonale.
12. E' vietata la vendita di beni usati.
13. Sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti. Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla polizia locale e agli addetti ai controlli con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti.

14. Sono consentiti, esclusivamente all'interno del perimetro dell'area mercatale, piccoli spostamenti e modeste modifiche distributive degli stalli in funzione di esigenze funzionali o di una più organica distribuzione dei banchi.
15. Oltre alle sanzioni previste da normativa sovraordinata a carico dei singoli responsabili, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente piano e qualora non sia possibile il ripristino immediato delle condizioni ordinarie, è ordinata la sospensione immediata dell'attività del singolo banco con obbligo di rimozione dei mezzi entro un'ora.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.